



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12/07/2025

OGGETTO: FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 2025.
RISORSE VARIABILI EX ARTICOLO 80, COMMA 2, LETTERA a) DEL CCNL
16/11/2022 – PROGETTI - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di luglio alle ore 08:50, nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

Nome	Carica	<i>Presenza</i>
ROBALDO Luca	Sindaco	SI
CAMPORA Gabriele	Vice Sindaco	SI
RABBIA Alberto	Assessore	SI
BOTTO Francesca	Assessore	SI
TERRENO Alessandro	Assessore	SI
BERTAZZOLI Francesca	Assessore	SI
	Totale presenti	6
	<i>Totale assenti</i>	0

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il signor Luca Robaldo assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Dato atto che ai Dipartimenti ed ai Servizi autonomi sono state assegnate le risorse e le disponibilità finanziarie di entrata e di spesa rappresentate nel Piano esecutivo di gestione 2025-2027, approvato con DGC n. 38/2025 e successive variazioni, il quale include l'indicazione dei centri di responsabilità e che le suddette risorse e disponibilità sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi discendenti dal Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

Dato atto che la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del PEG è stata invece declinata, ai sensi degli articoli 108 e 197 del TUEL, tramite la Sezione del Piano delle performance contenuto all'interno del PIAO, Piano integrato di attività ed organizzazione 2025-2027, approvato con DGC n. 76/2025 smi;

Richiamato l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, il quale prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";

Richiamato l'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, il quale prevede che "(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della

performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL 21/05/2018, (ex art. 15 comma 5) il quale prevedeva la possibilità di destinare apposite risorse alla componente variabile del Fondo per le risorse decentrate per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

Evidenziato che anche il successivo contratto collettivo nazionale per il Comparto funzioni Locali del 16/11/2022 prevede analoga possibilità all'art. 79, comma 2, lettera c: “*c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, (...), ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa*”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 162 in data 04/07/2025 avente ad oggetto: “Personale del Comparto Funzioni Locali. linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2025”, con la quale sono state autorizzate:

- l'integrazione consentita dall'articolo 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022, pari ad Euro 25.000,00 finalizzata ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti (..), ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, da destinare in linea con le precedenti annualità agli ampliamenti dei servizi, di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti e alle azioni di efficientamento di risorse per il valore complessivo di 25.000,00, al netto degli oneri e irap a carico dell'ente, così come sarà successivamente dettagliato per singoli progetti, fermo restando che il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà accertato e certificato a consuntivo dai competenti organi di controllo;
- l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, ammontante a un totale di Euro 7.576,95 così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell'anno 2021: • sul fondo risorse decentrate, parte variabile, Euro 6.728,57 a incremento una tantum delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022 • a incremento una tantum della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative / Elevate Qualificazioni, del fondo delle posizioni organizzative / Elevate Qualificazioni, Euro 848,38);

Richiamata la Determinazione del Dipartimento di Segreteria generale n. 470 del 11/07/2025 avente ad oggetto “Art. 79 CCNL 16.11.2022 disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto - costituzione fondo anno 2025”, che ha incluso nella costituzione le suddette risorse;

Acquisito sulla suddetta costituzione del fondo il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 16 in data 01/07/2025 acquisito al prot. n. 28348 in data 02/07/2025;

Visto il parere ARAN 19932 del 18/6/2015 a mente del quale gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possono essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente;

Acquisiti in atti, con protocolli interni nn. 23373 del 28/05/2025, 27907 del 28/06/2025, 27917 del 28/06/2025, 27913 del 28/06/2025, 28497 del 02/07/2025 e 28654 del 03/07/2025, i progetti per il miglioramento/mantenimento dei servizi resi, predisposti dagli uffici e finanziati dalle risorse variabili del Fondo per il salario accessorio del personale di cui all'oggetto, con le risorse così dettagliate:

- euro 25.000,00 ai sensi dell'art. 79, c. 2, lett. c) del CCNL 22-11-2022;
- euro 5.067,64 ai sensi dell'art. 79 comma 3 del CCNL 22-11-2022 (importo comprensivo di oneri accessori ed irap: euro 6.728,57)
per un totale pari ad euro 30.067,64;

Dato atto che nell'ambito del Piano esecutivo di gestione integrato con la Sezione Performance all'interno del PIAO, sono previsti specifici obiettivi collegati in particolare al potenziamento di servizi tecnici sul territorio, dei servizi di vigilanza e controllo, al miglioramento della performance organizzativa, alla digitalizzazione ed a nuovi adempimenti che possono a pieno titolo giustificare l'incremento delle risorse nel pieno rispetto della disciplina sopra illustrata;

Visto l'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare i progetti per il miglioramento/mantenimento dei servizi resi, predisposti dagli uffici (in atti depositati) e finanziati dalle risorse variabili del Fondo per il salario accessorio del personale di cui all'oggetto, per l'esercizio 2025, nella misura di € 30.067,64, come segue:
 - euro 25.000,00 ai sensi dell'art. 79, c. 2, lett. c) del CCNL 22-11-2022;
 - euro 5.067,64 ai sensi dell'art. 79 comma 3 del CCNL 22-11-2022.
- 2) Di dare atto che le somme sono stanziare nel bilancio di previsione 2025, in conformità alla Determinazione del Dipartimento di Segreteria generale n. 470 del 11/07/2025

avente ad oggetto “Art. 79 CCNL 16.11.2022 disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto - costituzione fondo anno 2025”.

- 3) Di dare atto che è stato già acquisito sulla suddetta costituzione del fondo il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 16 in data 01/07/2025 acquisito al prot. n. 28348 in data 02/07/2025.
- 4) Di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Segretario generale in qualità di responsabile del procedimento, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefania Caviglia *

IL PRESIDENTE

Luca Robaldo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa